

Informativa ex art. 13 RE 679/16 del 27 aprile 2016 in riferimento all'obbligatorietà di comunicazione dei dati da parte delle scuole secondo quanto previsto dall'art. 1 decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020.

Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati

L' Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Egitto dette anche Suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Roma alla Via Caterina Troiani, 91 nella sua veste di "Titolare del trattamento, informa i soggetti che hanno sostenuto spese scolastiche in favore degli alunni iscritti presso le scuole gestite dall'Istituto che a partire dall'anno d'imposta 2022 le scuole stesse sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, per ciascun iscritto, l'ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei dati identificativi, anagrafici e contabili, dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l'informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici.

In egual misura le scuole dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d'imposta precedente alla comunicazione, con l'indicazione dell'anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.

Il decreto citato prevede la possibilità per i contribuenti di esercitare l'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici con le due seguenti modalità:

a) comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione e cioè alla scuola al momento del sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata;

b) comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (la comunicazione all'opposizione va trasmessa dal contribuente all'Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, **inviando una e-mail all'indirizzo: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it**

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato dall'Agenzia delle Entrate all'atto della predisposizione del provvedimento citato ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 ed ha espresso parere favorevole alla comunicazione dei dati sopra indicati da parte delle istituzioni scolastiche con il provvedimento n. 182 del 15 ottobre 2020.